
DL172/2021 *versus Status Militis*

A seguito di tantissime richieste pervenute dal personale appartenente all'ordinamento militare e dei tantissimi confronti giuridici con noti studi legali, mi sono imbattuto nel cercare di accorpare l'enorme ventaglio di norme giuridiche poste al fondamento dello *status militis* [1. [Status militis](#); 2. [Rapporto di impiego](#); 3. [Sanità militare](#); 4. [Avanzamento, Anzianità e Aspettativa](#); 5. [Conclusioni](#)].

Ad umile avviso, le norme che disciplinano l'obbligo della terapia (governativa) contro il covid.19 contrastano le norme speciali dell'ordinamento militare.

1. Il peculiare ovvero singolare ordinamento giuridico riservato ai militari è una evidenza vecchia quanto il mondo o, se non altro, da quando sono nate le FFAA professionali.

Nel corso dei secoli, infatti, si è tentato per diverse ragioni di “isolare” il cittadino in armi dal resto della società, formando una sorta di “*casta*” che potesse trarre la propria forza dallo *spirito di corpo* (cfr. art.719 d.P.R.90/2010), in modo da poter garantire quell'efficienza cui deve naturalmente tendere lo strumento militare.

Oggi come ieri, le Forze Armate sono quindi caratterizzate dal fatto di avere un proprio ordinamento giuridico che le regola dall'interno (definendo i rapporti tra i singoli militari, nonché tra questi e l'Amministrazione della Difesa), ne disciplina i rapporti con l'esterno (cioè con il mondo “civile”) e, ovviamente, qualifica e definisce il particolare *status* posseduto dai suoi appartenenti.

Il diritto militare è tecnicamente *jus singulare*, poiché presenta caratteri di eccezione, in quanto finalizzato al perseguimento di scopi particolari, e che va considerato “*a parte*” rispetto al diritto che generalmente viene applicato *jus commune*. Basti considerare che in epoca romana, i militari arrivarono ad essere destinatari di un particolarissimo trattamento “*speciale*”: in alcuni periodi venne infatti stabilito che a loro non si applicasse il noto principio *ignorantia juris non excusat*; vuoi per la loro semplicità (= *simplicitas*, da intendersi come completa assenza di qualsivoglia formazione giuridica), vuoi per la durezza della vita di guarnigione (= *severitas castrorum*), per loro la legge ammetteva quindi ignoranza!

Lo *status militis* (cfr. art. 621 d.lgs 66/2010 *Acquisto dello stato di militare*) comporta infatti precise e concrete implicazioni giuridiche che assoggettano il cittadino-militare ad una peculiare condizione giuridica, dalle importanti conseguenze pratiche come il possibile sacrificio taluni diritti costituzionali, nell'ambito della quale concetti quali *Autorità*, *obbedienza*, *spirito di corpo*

e *sacrificio* assumono comunque significati spesso incomprensibili per il resto della società “civile”.

L’esercizio della professione militare rappresenta quindi, il presupposto per un regolamento giuridico “*speciale*” dell’interessi in gioco che, nel rispetto della Costituzione e del principio di legalità (combinato disposto artt.25, art.52 co.3 Cost.), trova giustificazione nel perseguimento del supremo interesse pubblico di difesa della Patria.

Da quanto precede, appare evidente come la “*specialità*” militare non rappresenta un **privilegio**, quanto la diretta espressione di esigenze di carattere essenzialmente pratico e funzionale, direttamente connesse al perseguimento dei fini istituzionali [*cf.* art.89 d.Lgs 89/2010]. Il privilegio infatti, è ben altra cosa, cioè una situazione di vantaggio che la legge assicura a uno (o a pochi soggetti), a prescindere dal perseguimento di fini ulteriori.

A partire dal 1948, con l’emanazione della Carta costituzionale, hanno poi iniziato a confluire nel diritto militare i principi e i valori di cui essa è portatrice. La Costituzione repubblicana ha cioè ha “avvicinato” la condizione del militare a quella del comune cittadino, definendo (grazie soprattutto ai numerosi interventi della Corte costituzionale) l’ambito entro il quale (e con quali modalità) i singoli diritti costituzionali possano essere esercitati anche da chi serve la Patria “in armi”, in effetti il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione ha come logico corollario il fatto che situazioni diverse debbano necessariamente essere disciplinate in modo diverso.

Il diritto “*speciale*” dei militari non può infatti essere avulso dal sistema generale delineato dalla Costituzione, perché il militare è un cittadino e l’organizzazione militare, con tutte le particolarità del caso, è un’articolazione dello Stato, all’interno del quale deve pertanto trovare una giusta e armoniosa collocazione.

Lo *status* di Militare non si identifica in un *quid* astratto, ma, al contrario, costituisce un involucro giuridico nel quale confluiscono le regole codificate dei principi militari fondamentali e della disciplina militare, di conseguenza, ogni Militare è obbligato a tenere una condotta oggettivamente compatibile con i doveri del proprio stato.

Il militare in virtù del proprio *status* è assoggettato alle normative speciali [*cf.* art. 625 d.lgs 66/2010 (*Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali*)] - (*1. Al personale militare si*

applicano i principi e gli indirizzi di cui all'[articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183](#)¹, nonché le disposizioni contenute nel presente codice.))], quali REGIO DECRETO 20 febbraio 1941, n. 303 “[Codici penali militari di pace e di guerra](#)”, il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni concernente “[Codice dell'ordinamento militare](#)”, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante “[Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare](#)”.

Le disposizioni giuridiche militari si applicano nei confronti dei militari che svolgono attività di servizio, in luoghi militari o comunque destinati al servizio, e che indossano l'uniforme, o si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali, pur essendo tenuti, i militari che non si trovino nelle condizioni citate, all'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento per quanto concerne i doveri attinenti al proprio *status*, ovvero al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari [*efr.* combinato disposto degli artt. 1, 3 c.p.m.p., 1346 e 1350 d.lgs 66/2010].

2. Il rapporto di impiego del militare può subire sospensioni determinate da cause di varia natura². La sospensione dall'impiego (o, secondo le formulazioni di alcune leggi di stato giuridico, dal servizio³) congela il rapporto tra il militare e l'amministrazione, con conseguenze relative ai reciproci doveri e diritti anche di natura patrimoniale. Durante la sospensione dall'impiego il militare non è più tenuto ad alcune prestazioni di servizio, anche se permane nella posizione di servizio permanente, ma non effettivo (la ferma o la rafferma volontaria non si prosciogliono automaticamente con la sospensione dal servizio). D'altra parte, l'amministrazione non è tenuta a corrispondere il contenuto della controprestazione economica, almeno nella misura intera,

¹ Art. 19. (*Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*).

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

² Sulla sospensione dall'impiego in generale, vedi: F. BREGLIA (1954), *Lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica*, 67.

³ Normalmente le leggi di stato giuridico parlano di sospensione dall'impiego per i militari in servizio permanente e di sospensione dal servizio per quelli in ferma o rafferma volontaria. Non sempre questo criterio è seguito poiché per gli appartenenti ai ruoli iniziali di ciascuna Forza armata o Corpo armato, anche se in servizio permanente, si parla di sospensione dal servizio.

doendo comunque salvaguardare, anche in questa posizione di stato giuridico, le esigenze di mantenimento del militare e della sua famiglia.

Il militare, quindi, ha diritto al godimento di una prestazione economica a titolo di assegno alimentare, ma non al trattamento economico intero. Anche per il militare permangono alcuni doveri, soprattutto di carattere disciplinare, mentre la legge penale militare, ai fini della sua applicazione, precisa che l'interessato deve continuare a considerarsi militare in servizio alle armi, ai sensi dell'art. 5 c.p.m.p..

In particolare:

- al militare continuano ad applicarsi le norme sulle incompatibilità con il servizio permanente previste dalle leggi di stato giuridico⁴, per cui non può intraprendere nel frattempo un'altra professione od occupazione economica qualsiasi (tranne quelle autorizzate⁵);
- per quanto riguarda la regolamentazione disciplinare, il militare (incorporato e sino alla cessazione dal servizio attivo, quindi anche sospeso dall'impiego) è tenuto comunque ad osservare i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, senza considerare che, ancorché sospeso, può rivolgersi ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali, quindi vedersi applicato globalmente il Codice dell'Ordinamento Militare⁶;
- per quel che concerne - in generale - lo stato giuridico, il militare conserva la posizione ad esso connessa e, eccezionalmente, le attribuzioni inerenti al grado (con alcune particolarità inerenti alle singole categorie di militari⁷).
- Le leggi di stato giuridico distinguono normalmente tre tipi di sospensione: quella precauzionale⁸, quella disciplinare⁹ e quella penale¹⁰ per motivi disciplinati dagli articoli 30 e 31 c.p.m.p..

Al di là delle note comuni, precedentemente illustrate, questi diversi tipi di sospensione presentano alcune caratteristiche peculiari e soprattutto differiscono per i presupposti applicativi. Inoltre, la loro concreta disciplina giuridica è rinvenibile nelle leggi di stato

⁴ Cfr.: art. 16, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 12, 2° comma, l. n. 599/1954 (sottufficiali); art. 24, comma 2, d. lg. 196/1995 (volontari di truppa); art. 2, comma 3, l. n. 53/1989 (app. e carabinieri o finanzieri).

⁵ Sulla possibilità di integrare l'assegno alimentare con un'occupazione provvisoria alle dipendenze di un datore di lavoro privato, durante la sospensione dall'impiego: V. POLI (2002), "Sospensione cautelare", 390.

⁶ Cfr. d.lgs 66/2010, art. 1350 *Condizioni per la applicazione delle disposizioni in materia di disciplina*

⁷ Cfr. art. 4, 1° comma, l. n. 113/1954 che per gli ufficiali stabilisce che il grado è indipendente dall'impiego.

⁸ Cfr. d.lgs 66/2010, art. 1401 *Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale*.

⁹ Cfr. d.lgs 66/2010, art. 1379 *Applicazione della sospensione disciplinare*.

¹⁰ Cfr.: art. 28, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 20, l. n. 599/1954 (sottufficiali in servizio permanente); art. 39, l. n. 599/1954 (sottufficiali in ferma o in rafferma); art. 26, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa in servizio permanente); art. 12, comma 4, d. l. n. 215/2001 (volontari di truppa in ferma breve o prefissata); art. 9, l. n. 1168/1961 (appuntati e carabinieri in servizio permanente); art. 25, l. n. 1168/1961 (carabiniere in ferma o rafferma); art. 13, l. n. 833/1961 (appuntati e finanzieri in servizio permanente); art. 33, l. n. 833/1961 (finanzieri in ferma o rafferma).

giuridico o nei codici penali militari, a seconda - rispettivamente - della loro diversa natura amministrativa o penale. Per i militari non forniti di un rapporto di impiego e rientranti nelle categorie del congedo (ausiliaria, riserva, ufficiali e sottufficiali di complemento, ufficiali della riserva di complemento, ufficiali in ferma prefissata) si parla di sospensione dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado, anch'essa distinta in precauzionale, disciplinare e penale, con una disciplina analoga, in quanto applicabile, a quella della sospensione dall'impiego¹¹. Mentre la sospensione dall'impiego o dal servizio incide sul rapporto giuridico di impiego, la sospensione dal grado rileva nei rapporti gerarchici, togliendo temporaneamente al militare interessato quella posizione soggettiva, determinata dalla sua collocazione nella scala gerarchica, che il grado gli conferisce.

- 3. Sono di competenza della Sanità militare le funzioni amministrative concernenti, l'organizzazione sanitaria militare.** Il Servizio sanitario militare, ovvero la Sanità militare provvede, all'accertamento dell'idoneità dei cittadini in armi, all'accertamento dell'idoneità dei militari al servizio incondizionato, alla tutela della salute dei militari, ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, a ogni altro adempimento previsto dal codice, e dal regolamento o dalla legge.

La Sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali (MVB- Moduli vaccinali di Base e MPV- Moduli di prevenzione vaccinale) al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività.

Suddetta procedura (protocolli sanitari) viene attuata attraverso l'emanazione di decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro della salute, che recano altresì l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalità di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.

Il DL 172/2021 a modesto parere dello scrivente viola la disciplina normativa prevista dall'art. 206 *bis* del d.lgs 66/2010 in relazione alla *profilassi vaccinale dei militari*.

¹¹ Cfr.: art. 52, l. n. 113/1954 (ufficiali); art. 48, l. n. 599/1954 (sottufficiali).

Ed infatti, nell'ambito del decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, è stata introdotta nel corpo del decreto legislativo n.66 del 2010 il nuovo testo dell'art. 206 *bis*, intitolato “*Profilassi vaccinale del personale militare*” che qui di seguito si riporta:

“1. La sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività. 2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresì l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalità di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti. 3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio”.

Questa normativa, diversamente da quanto previsto dalla norma censurata, non prevede che il rifiuto motivato di sottoporsi alle vaccinazioni costituisca una causa di sospensione della retribuzione.

Né tantomeno il DL ha tenuto conto della previsione espressa per la quale qualora il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenti e produca copia delle certificazioni sanitarie inerenti pregresse attività vaccinali eseguite ed eventuali *test* sierodiagnostici, la valutazione di merito sia rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.

Non deve passare in sordina la questione più volte affrontata dal sottoscritto **della correlazione tra vaccini e gravi patologie e decessi dei militari italiani**. Il 7 febbraio 2018 venne presentata in conferenza stampa da Palazzo Montecitorio la relazione finale¹² della IV^a Commissione d'inchiesta parlamentare sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale militare.

¹²http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/023/INTERO.pdf

Per quasi un ventennio lo Stato italiano ha tentato di dare risposta a migliaia di casi di gravi malattie e decessi fra i militari al servizio dello Patria, indagandone le cause e prendendo in considerazione l'esposizione a molteplici fattori di rischio.

La prima Commissione Parlamentare, cosiddetta Commissione Mandelli, fu infatti istituita il 22 dicembre del 2000. Secondo la IV^a Commissione d'inchiesta non vi sono dubbi: **tra i fattori patogeni che hanno scatenato questa allarmante situazione spicca anche la profilassi vaccinale**. La Commissione nell'ambito della sua attività di indagine ha preso in esame i casi in cui si erano manifestate reazioni avverse in seguito alle vaccinazioni con **l'insorgere di patologie autoimmuni e neoplastiche sopravvenute in una parte di popolazione militare non sottoposta a fattori di rischio diversi da quelli vaccinali**.

La Commissione, in particolare, ha focalizzato l'attenzione sulla metodologia di somministrazione dei vaccini ai militari e ha analizzato i componenti degli stessi al fine di identificare eventuali criticità da segnalare alla comunità scientifica e agli enti di ricerca.

La relazione finale conferma quanto già evidenziato in quella intermedia, ovvero gli esiti del Progetto SIGNUM e le conclusioni del Prof. Nobile sugli studi condotti sui Reparti della Brigata Folgore: *una vaccinazione che comporti una somministrazione contemporanea di un numero maggiore di 5 vaccini può condurre a uno stress ossidativo del DNA e provocare gravi conseguenze alla salute del militare*.

La Commissione «(...) *ha preso atto dell'assenza di qualunque studio scientifico in letteratura volto a valutare la tollerabilità della quantità complessiva dei componenti dei vaccini con riferimento ad adiuvanti, conservanti, antigeni e allergeni, eccipienti e contaminanti, anche in relazione alle conseguenze in termini di ipersensibilità e di reazioni avverse già dichiarate dalle industrie produttrici per singolo vaccino*».

Nelle conclusioni della relazione, la Commissione Parlamentare afferma: «*Alla luce degli elementi raccolti, la Commissione conferma che vi sia un'associazione statisticamente significativa tra patologie neoplastiche e linfoproliferative, e altre patologie (es. quelle autoimmuni), e la somministrazione dei vaccini secondo la profilassi vaccinale militare. La Commissione ritiene di non poter escludere il nesso di causa*».

Nel frattempo, **lo stesso Stato italiano impone una profilassi obbligatoria utilizzando gli stessi identici vaccini di quelli in uso nelle Forze Armate, rivolta a tutta la popolazione**

pediatrica, ovvero un *mix* di 10 vaccini, per un totale di 34 dosi somministrate in soluzioni polivalenti - tra le quali esavalenti somministrate anche in concomitanza ad altri vaccini - a bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 16 anni, con un calendario serratissimo.

Nonostante la relazione della Commissione Parlamentare sia di pubblico dominio, anche se sconosciuta ai più, l'*establishment* politico e medico-scientifico, con la complicità degli organi di informazione, continua la propaganda del pensiero dominante “*i vaccini sono sicuri ed efficaci e salvano l’umanità*”, ma è altrettanto vero che “*i vaccini hanno causato gravi malattie che hanno portato alla morte*”.

A ciò si aggiunge che, per la prima volta nella storia, i militari vengono sottoposti a vaccinazione da soggetti diversi dall’Ufficiale Medico ed al di fuori dell’ambiente militare e ciò in violazione direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinale al personale militare, nella fattispecie anti *SARS.CoV-2* (ex art. 184, comma 1 richiamante la normativa del d.lgs 81/2008) adottata di concerto con il Ministero della Salute nel contesto del PNPV, avente ad oggetto *le linee di indirizzo sulle misure di valutazione del rischio biologico SARS-Cov-2 con classificazione 3, come da Direttiva (UE) 2020/739 e le particolari condizioni operative e di servizio* attinenti ai criteri di valutazione del rischio biologico *SARS-Cov-2*.

Quanto al tema della natura – ritenuta non sperimentale – dei vaccini la – in effetti – ampia argomentazione spesa al riguardo dal Consiglio di Stato trascura che, come efficacemente posto in luce da autorevole dottrina, benché l’immissione in commercio subordinata a condizioni sia un meccanismo previsto e procedimentalizzato, nondimeno «*gli accertamenti che legittimano l’immissione in commercio sono accertamenti evidentemente ancora in fieri. Tant’è vero che, nel gergo medico, queste vengono comunemente chiamate autorizzazioni di fast-track*» e, soprattutto, che la differenza tra la procedura ordinaria di approvazione dei vaccini e quella di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata è analoga a quella che intercorre, nell’ambito del processo civile, tra un accertamento tecnico preventivo ed un accertamento demandato al consulente tecnico di ufficio: infatti, «*in tutti questi casi si ha a che fare con la stessa esigenza. Che è quella di predisporre strumenti di intervento immediato, anticipatori di risultanze future, con quel che è destinato a discenderne in termini di ampiezza, di stabilità nel tempo e di efficacia degli accertamenti così disposti*». L’autorizzazione subordinata a condizioni, dunque, è un’autorizzazione, per così dire, “allo stato degli atti”.

Ma, anche diversamente opinando, cioè volendo ritenere in qualche modo superabili gli argomenti sinora svolti e, dunque, legittima, nei concreti termini in cui è stata stabilita, la sospensione dei sanitari non vaccinati o che non hanno effettuato il richiamo vaccinale, analogo ragionamento non può valere per le altre categorie oggi destinatarie dell'obbligo vaccinale: di un dovere di esporsi al pericolo (che parrebbe sottinteso al ragionamento che assiste il citato decreto cautelare del Consiglio di Stato, Sez. 3, n. 6401/2021 del 1°-2 dicembre 2021), infatti, non può certo parlarsi con riferimento – quantomeno – ai docenti e a chi svolga, «a qualsiasi titolo», la propria attività alle dipendenze di comunità, del Dipartimento per la giustizia minorile, a tutto il personale non sanitario che svolge, sempre «a qualsiasi titolo», la propria attività lavorativa in strutture sanitarie o socio-sanitarie ed ai dipendenti civili del Ministero dell'interno; mentre, per gli appartenenti agli ordinamenti militari ed a quelli, civili o militari, svolgenti funzioni di polizia, appare evidente che il rischio cui sono tenuti ad esporsi, per “statuto professionale”, non è quello di sottoporsi a vaccinazioni che sono state autorizzate dopo una sperimentazione, per così dire, “a forma contratta” (tanto da leggersi nei foglietti informativi di tutti e quattro i prodotti medicinali impiegati in Italia la testuale indicazione: «è stata rilasciata un'autorizzazione “subordinata a condizioni”. Ciò significa che devono essere forniti ulteriori dati su questo vaccino/medicinale»).

4. Nell'ambito dell'Ordinamento militare l'**illecito disciplinare** viene descritto dall'**articolo 1352** che stabilisce: «*Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine (le direttive e i provvedimenti di sospensione sono ordini ben precisi). La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo*».

Dunque, ogni violazione dei doveri del servizio o della disciplina costituisce trasgressione disciplinare militare, soggetta a sanzioni amministrative (**1. sanzioni di stato**, quali la perdita del grado per rimozione o retrocessione, la sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado, queste prevedono una perdita parziale o totale della retribuzione, l'unica Autorità delegata a queste funzioni è il Ministro della difesa ovvero la Direzione Generale per il personale Militare – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; **2. sanzioni di corpo**, quali il richiamo verbale, rimprovero scritto, consegna e consegna di rigore, queste non prevedono alcuna sanzione economica, l'Autorità preposta a queste sanzioni è il Comandante di corpo o di Reparto).

Sempre il codice dell'ordinamento militare, ovvero il d.lgs 66/2010 prevede precise situazioni che determinano la detrazione di anzianità del militare.

Infatti, l'articolo 858 del d.lgs 66/2010 prevede al riguardo che: *“1. Il militare in servizio permanente subisce una **detrazione di anzianità**, in base alle seguenti cause: a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dall'impiego; d) aspettativa per motivi privati. 2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause: a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado. 3. La detrazione d'anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni. 3-bis. La detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta. 3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 [cioè il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità], sono computati nell'anzianità richiesta ai fini della progressione di carriera”*.

Con ciò premesso, le discendenti direttive del Ministero della difesa e i provvedimenti di sospensione sono a tutti gli effetti degli ordini militari attuativi il DL 172/2021, e sempre ad umile convinzione, queste violano la disciplina normativa in materia di avanzamento, anzianità e aspettativa del militare, nel momento in cui, si prevede in modo del tutto surrettizio delle sanzioni disciplinari che incidono gravemente sullo *status* giuridico ed economico del militare, le quali oltretutto sono *inaudita altera parte* della volontà del legislatore, che ha ben previsto la non sanzionabilità penale o disciplinare, violando d'altronde il dispositivo dell'art. 1353 d.lgs 66/2010 *Tassatività delle sanzioni*, il quale prevede che: *“1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste nel presente capo”*. Tradotto, non possono essere inflitte sanzioni non previste dal Codice ovvero d.lgs 66/2010, dal Regolamento ovvero d.P.R. 90/2010 ed infine dai codici penali militari di pace e di guerra.

5. CONCLUSIONI

Le argomentazioni normative specifiche riportate, cercano di far comprendere che l'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 172/2021 convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3 (in [G.U. 25/01/2022, n. 19](#)), e le sue conseguenze (sanzionatorie) in termini

di sospensione dall'impiego/servizio (attività lavorativa) e dalla retribuzione e di qualsiasi emolumento non sia applicabile al settore del tutto peculiare dei militari.

Il rapporto tra legge speciale antecedente (d.lgs. 66/2010 – d.P.R. 90/2010) e legge successiva generale (decreto-legge 172/2021) determina la prevalenza a tutti gli effetti della prima normativa sulla seconda come meglio esprime il brocardo *lex specialis derogat legi generali*.

Ne consegue che ad oggi tra le norme (d.lgs 66/2010, d.P.R 90/2010 e decreto-legge 172/2021 poi convertito in legge) prevalgono quelle ordinamentali militari, in virtù del principio di specialità, risolutivo *ex se* delle antinomie del sistema normativo.

Si aggiunga che l'art. 2267 d.lgs 66/2010 rubricato “*abrogazione per nuova regolamentazione della materia*” nel 2° comma prevede che “*Ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento*”.

Documento di Dott. Ciro SCOGNAMIGLIO